



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

  
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Prot. 0007463  
del 11/07/2017 ore 12:58:53  
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO: dt

Roma, 11 LUG. 2017

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili  
di Taranto  
Viale Virgilio,152  
74121 TARANTO**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 95/2017\_Albo\_verifica requisiti iscrizione*

In relazione al quesito formulato in data 21 marzo 2017 in tema di verifica periodica dei requisiti per l'iscrizione nell'albo, si osserva quanto segue.

Il venir meno di uno dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione nell'albo determina necessariamente la cancellazione d'ufficio dall'albo stesso. L'iscrizione nell'albo è infatti subordinata al permanere in capo all'iscritto di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 36 D.lgs. 139/2005.

La procedura di cancellazione dall'albo segue le regole generali sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, tranne nel caso specifico in cui essa sia disposta dal Consiglio dell'Ordine per il venir meno del requisito della condotta, nel qual caso la cancellazione deve avvenire "osservate le norme stabilite per i provvedimenti disciplinari" (articolo 1, comma 2, legge 25 aprile 1938, n. 897 – Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi").

Il permanere dell'iscrizione nell'albo è inoltre subordinato all'assenza di eventuali cause di incompatibilità con l'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 4 dello stesso D.lgs. 139/2005.

Laddove la cancellazione consegua all'accertamento della sussistenza di una situazione di incompatibilità, le Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità con l'esercizio della professione<sup>1</sup>, hanno precisato l'esistenza di due fattispecie prospettabili dal punto di vista procedurale, a seconda che la causa di incompatibilità sia stata rimossa o meno:

- se la causa di incompatibilità è ancora in essere, il Consiglio dell'Ordine deve rispettare la disciplina del "Procedimento per la valutazione delle incompatibilità", approvato con il Decreto del Direttore Generale della Giustizia civile del 18 luglio 2003,
- se la causa di incompatibilità è già stata rimossa, il procedimento sarà disciplinato in toto dagli artt. 49 e ss. (procedimento disciplinare) del D.Lgs. n. 139/2005.

<sup>1</sup> Vd. Informativa CNDCEC n. 59 del 29 ottobre 2010: "La disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 D.Lgs. 28/06/2005, n. 139 - Note interpretative".

Come può osservarsi, dunque, nel caso di incompatibilità ancora in essere al momento del suo accertamento la cancellazione non costituisce un provvedimento di natura sanzionatoria della condotta dell'iscritto ma consegue all'accertamento di fatti (perdita di un requisito di iscrizione, esercizio di attività incompatibile con l'esercizio della professione) che impediscono la permanenza nell'albo. Laddove invece si accerti in capo ad un iscritto la sussistenza di una pregressa situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione (nel senso di incompatibilità non più esistente al momento dell'accertamento ma per la quale l'iscritto, per il periodo di sua sussistenza, non avrebbe potuto restare iscritto nell'albo), oggetto del procedimento - che assume le forme e modalità del procedimento disciplinare - è, diversamente, la valutazione della condotta dell'iscritto, sanzionabile secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.lgs. n. 139/2005.

Con riferimento infine alla posizione di socio in società di persone, si osserva in generale (nel quesito non viene specificato di quale forma giuridica di società di persone si tratta) che essa di regola configura una ipotesi di incompatibilità, in quanto comporta la fallibilità dell'iscritto. L'unica ipotesi in cui in via di principio questa regola potrebbe non trovare applicazione è quella del socio accomandante che, in quanto tale, non può intervenire nella gestione della società e quindi non è soggetto a fallimento. Anche in questo caso, tuttavia, l'Ordine ha il compito di verificare che l'iscritto accomandante non contravvenga il divieto di ingerire nella gestione, venendo così investito automaticamente della responsabilità illimitata e solidale verso i terzi. A tale proposito, le Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità evidenziano che la valutazione dovrà essere fatta avendo riguardo al materiale esercizio e non alla veste formale della partecipazione societaria.

Con i migliori saluti.

  
Francesca Maione